

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato, strutturando e dando corpo ai contenuti di innumerevoli convenzioni internazionali e normative comunitarie.

In poco più di dieci anni, il raggio applicativo del suddetto decreto legislativo ha vissuto un progressivo e incidente ampliamento dovuto all' inserimento di ulteriori reati-presupposto, in presenza dei quali si legittima la contestazione all'ente dell'illecito amministrativo.

In questa prospettiva, un' innovazione alquanto significativa è stata quella correlata alla Legge 123/2007 in quanto è stata introdotta la responsabilità degli enti anche per i delitti colposi, in particolare per l' omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Di pari rilevanza la previsione, introdotta dal D.lgs. 121/2011, di un ulteriore novero di reati di natura ambientale, alla presenza dei quali si configura l'illecito amministrativo. A tal proposito è opportuno segnalare come le suddette disposizioni non restino affatto lettera morta e come, di pari passo, la macchina giudiziaria si sia mossa con decisione nella fase applicativa; recentissime decisioni penali di merito confermano l' incisività della disciplina proprio in tema di tutela dell' ambiente.

Il 12 ottobre 2013 il Gip del Tribunale di Lanciano ha disposto, ai danni di un Ente, il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, con riferimento alle somme necessarie per lo smaltimento di rifiuti abbandonati in modo incontrollato. Nello specifico, l'Ente era indagato per il reato di realizzazione di discarica non autorizzata, previsto dall' art. 256, comma III, del D.lgs. 152/2006; ai fini della sussistenza della violazione, è necessario:

- l'accumulo più o meno sistematico, comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un' area determinata;
- l' eterogeneità dell' ammasso dei materiali;
- la definitività del loro abbandono;
- il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, anche in difetto di una specifica organizzazione di persone e di mezzi.

La richiesta avanzata dal PM verteva sulla concessione della misura cautelare reale del sequestro preventivo di cui all' art. 53 del D.lgs. 231/2001 che, nel caso di specie, equivaleva al costo non sostenuto, quindi risparmiato, della legittima procedura di smaltimento dei rifiuti.

Tale iniziativa del PM si rendeva obbligatoria poiché era presente non solo il cd. "periculum in mora" (che, per alcuna giurisprudenza, addirittura sussiste semplicemente se il profitto del reato è nella disponibilità materiale dell'Ente) , ma anche il cd. "fumus commissi delicti", derivante da un accertamento indiziario di imputabilità dell' illecito alla società, posto che l' indagato *"non aveva manifestato negli anni alcuna intenzione di procedere al regolare smaltimento dei rifiuti, evidenziando il fermo proposito di utilizzare il sito di sua proprietà come discarica per rifiuti anche pericolosi, in spregio a qualsiasi cautela per l' ambiente"*.

L'accoglimento da parte del Gip, nonché il successivo rigetto dell'istanza di revoca del sequestro da parte del Tribunale del Riesame, pongono in rilievo un dato: l'azione penale-amministrativa del 2001 è stata configurata dal legislatore italiano in chiave di repressione incisiva e preventiva, disciplinando la possibilità di anticipare gli effetti di una eventuale condanna e privando l'Ente della disponibilità del prodotto o profitto del reato, anche per equivalente, al fine di impedirne la dispersione.

Detto questo, però, prevenzione e incisività si accompagnano ad un altro fil rouge della normativa: la premialità. Infatti il D. lgs. 231/2001 offre all'Ente la possibilità di concretizzare spontaneamente una politica di legalità, strutturandosi con un modello di organizzazione e gestione volto a prevenire i rischi di commissione dei reati.

Assumendosi tale onere di organizzazione, viene prevista un'ampia gamma di benefici; qualora quindi venga commesso un reato-presupposto, l'adozione del compliance program consente, a seconda dei casi, di ottenere un sollievo sanzionatorio pecuniario, scongiurare l'applicazione di una sanzione interdittiva (o di ottenerne la revoca se applicata in fase cautelare) e aspirare comunque alla conversione della sanzione interdittiva, dagli effetti spesso rovinosi, in sanzione pecuniaria.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Menga

Federica Menga